

ALLEGATO 2

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DIRETTI AL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO, DELLE STRUTTURE PUBBLICHE SANITARIE, SOCIO SANITARIE, RICREATIVE, RELIGIOSE, SPORTIVE E DEI BENI DEL PATRIMONIO DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO, NONCHE' ALLA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED ALLA EROGAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI.

1. Disposizioni generali

I soggetti attuatori provvedono alla realizzazione degli interventi previsti nell'allegato 1 dell'ordinanza che approva le presenti disposizioni, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia di lavori pubblici, delle disposizioni previste da altre normative di settore.

Con le presenti disposizioni sono disciplinate, altresì, le modalità di rendicontazione, liquidazione e pagamento delle somme spettanti agli enti attuatori nei limiti di importo autorizzati con le ordinanze commissariali sopra richiamate.

Inoltre, in base a quanto stabilito dal D.L. 74 del 12 maggio 2014, comma 5 dell'art. 1, gli enti attuatori degli interventi, possono avvalersi, delle disposizioni di cui all'art. 10 del D.L. 22 giugno 2012, 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riguardo a quanto previsto ai commi 2, 3 e 7 del predetto articolo in materia di localizzazione degli interventi, di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e di affidamento degli interventi stessi, nonché con riguardo ai commi 4 e 5 del medesimo articolo in materia di occupazione d'urgenza ed eventuale espropriazione delle aree.

2. Approvazione di perizie e progetti

Al fine di imprimere la massima celerità all'esecuzione delle opere e dei lavori, gli interventi approvati e contenuti nell'Allegato 1 possono essere realizzati anche attraverso procedure di somma urgenza con riferimento all'art. 176 del D.P.R. 207/2010.

Le perizie e/o i progetti sono approvati direttamente dai soggetti attuatori nel rispetto delle disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

Al fine di completare il quadro istruttorio, i soggetti attuatori devono trasmettere all'Agenzia Regionale di Protezione Civile ed alla Provincia di Modena una perizia asseverata (con dichiarazione da rendersi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000), completa di computo metrico, attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra i danni periziati e l'evento calamitoso, e della congruità della spesa da sostenere o sostenuta, entro 30 giorni dall'approvazione dell'Ordinanza contenente l'elenco dei prioritari interventi.

Inoltre, gli enti attuatori (soggetti privati), titolari o utilizzatori/gestori di beni di interesse pubblico ricompresi nell'Allegato 1 ed assegnatari di finanziamento, dovranno allegare la dichiarazione del proprietario o del legale rappresentante dell'Ente attuatore sulla destinazione d'interesse pubblico dell'immobile o infrastruttura finanziata.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'Ente attuatore, per lavori in corso, eseguiti o incarichi professionali conferiti prima dell'approvazione dell'Ordinanza contenente

l'elenco dei prioritari interventi: deve in ogni caso essere consegnata la perizia asseverata di cui sopra al fine di poter accedere all'erogazione del contributo.

Al fine di acquisire pareri, nulla-osta, autorizzazioni o assensi comunque denominati sui progetti, i soggetti attuatori possono ricorrere alla conferenza dei servizi la cui convocazione, anche per via telematica, deve pervenire alle amministrazioni interessate almeno sette giorni prima della convocazione. Qualora alla conferenza il rappresentante di un'amministrazione inviata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

I pareri, visti e nulla-osta e atti di assenso comunque denominati relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui sopra, in deroga all'art. 16, commi 1, 2, 3 e 4 della l. n. 241/90 e s.m.i, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

Per gli interventi sui beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., i Soggetti Attuatori, ove non vi abbiano già provveduto anche tramite conferenza di servizi, acquisiscono nei casi previsti dal citato decreto legislativo 42/04 le autorizzazioni secondo le procedure appositamente diramate in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna, per quanto di sua competenza, con le note prot. n. 11557 del 6/08/12 e n. 14062 del 19/09/12.

3. Termine per l'affidamento e l'ultimazione degli interventi

Gli interventi devono essere affidati entro 150 giorni dall'approvazione dell'Ordinanza contenente l'elenco dei prioritari interventi e devono essere ultimati entro i 12 mesi successivi all'affidamento.

4. Prezziari regionali

In sede di progettazione gli enti attuatori, nel valutare la congruità della spesa relativa al singolo intervento, faranno riferimento, a seconda della tipologia di intervento da eseguire, agli elenchi regionali dei prezzi consultabili nel sito internet della Regione Emilia-Romagna alle voci: Servizi on-line – osservatorio appalti pubblici - prezziari.

Per le voci non presenti nei prezziari regionali si provvederà all'analisi prezzi ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163/2006.

5. Spese generali e tecniche

Relativamente alle attività connesse alla realizzazione degli interventi, sarà compito degli enti attuatori quantificare ed approvare i relativi oneri sostenuti, articolati per categoria di spesa il cui importo, comprensivo degli oneri riflessi (fiscali, IVA compresa e, e previdenziali), non potrà superare, a valere sulle risorse assegnate, il 10% dell'importo degli interventi a base di gara e/o degli interventi da eseguirsi in economia e delle eventuali indennità di espropriazione.

Rientrano nel limite del 10% di cui sopra:

- le spese tecniche relative alla progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità;
- le spese per relazioni tecniche (relazioni geologiche, geognostiche e geotecniche non connesse alla esecuzione di sondaggi; relazioni idrogeologiche, idrauliche, archeologiche, sismiche, statiche, di interpretazione dati, ecc.), collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- le spese per attività di consulenza e di supporto;
- le spese per commissioni giudicatrici e spese di gara, ivi comprese le spese per pubblicità;

Il 10% di cui sopra non costituisce una percentuale fissa ma un limite massimo; pertanto le singole voci ivi rientranti devono essere quantificate e giustificate sulla base di parametri e tariffe previste dalla normativa vigente. Ove tale percentuale non fosse sufficiente alla copertura degli oneri sopraindicati, le somme eccedenti sono poste a carico degli enti attuatori.

Gli oneri suindicati, concernono le attività svolte direttamente o indirettamente dagli enti attuatori dalla fase progettuale al collaudo.

Resta fermo che a valere sulle risorse assegnate sono riconosciuti, nel limite del 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, i soli compensi incentivanti, comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente attuatore, per gli incarichi di cui all'art. 92, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, quando tali incarichi vengano espletati direttamente dagli uffici tecnici degli enti attuatori o da questi affidati agli uffici consortili di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 163/2006.

Qualora gli incarichi vengano affidati dagli enti attuatori agli organismi di altre pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. c), del medesimo decreto, è riconosciuta la copertura finanziaria sia dei compensi incentivanti ai dipendenti di queste ultime nel limite del 1,5% sopraindicato, sia delle eventuali ulteriori spese documentate e concordate, prima dell'affidamento dell'incarico, tra le amministrazioni pubbliche affidatarie e gli enti attuatori. La percentuale del 1,5% e le eventuali ulteriori spese, ammissibili nella sola fattispecie sopra indicata, costituiscono quota parte del 10% di cui sopra.

Resta fermo altresì che, qualora il regolamento dell'ente attuatore preveda una percentuale inferiore al 1,5%, si dovrà fare riferimento al limite indicato in detto regolamento.

A valere sulle risorse assegnate non è ammessa la copertura del costo del personale dipendente dell'ente attuatore per gli interventi di propria competenza istituzionale eseguiti in amministrazione diretta.

6. Perizie di variante

Fermi restando i presupposti di cui all'art. 132 del decreto legislativo n. 163/2006, alla copertura degli oneri per l'esecuzione di eventuali varianti in corso d'opera si provvede nei limiti del finanziamento concesso; l'eventuale maggiore spesa rimane a carico dell'ente attuatore.

7. Monitoraggio degli interventi

Ai fini della rilevazione dello stato di avanzamento degli interventi finalizzato all'erogazione del finanziamento, gli Enti attuatori devono provvedere alla compilazione on-line della Scheda di monitoraggio attraverso l'applicazione web "Tempo reale", che si trova nel sito di Protezione Civile, al seguente indirizzo internet:

www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm

La scheda di monitoraggio deve essere aggiornata in corrispondenza di due date prefissate: entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno ;

La mancata compilazione della scheda di monitoraggio comporta la sospensione del pagamento dei finanziamenti assegnati.

8. Modalità di erogazione agli enti attuatori delle somme spettanti

Le risorse finanziarie sono gestite attraverso la contabilità speciale n. 5699 intestata al "Commissario Delegato - Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L. 74/2012" ed accesa presso la Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna.

Il soggetto attuatore può richiedere la liquidazione della spesa in un'unica soluzione oppure con le seguenti modalità:

- acconto pari al 30 % della somma spettante ad affidamento lavori ;
- fino a due stati di avanzamento lavori (SAL), il cui importo complessivo previo recupero proporzionale dell'eventuale acconto, non può superare l'80% della somma spettante;
- saldo, a seguito della certificazione della regolare esecuzione o del collaudo lavori e dell'approvazione della contabilità finale dei lavori e di tutte le altre spese connesse.

La richiesta di erogazione della somma spettante è effettuata dal soggetto attuatore tramite la compilazione di dichiarazioni sostitutive di certificazione ed atto notorio, utilizzando esclusivamente l'applicazione web "Tempo reale" che si trova all'indirizzo internet: **www.protezionecivile.emilia-romagna.it/aree-riservate/enti-attuatori.htm**.

Le autocertificazioni, una volta compilate e confermate, devono essere stampate, firmate ed inviate per posta all'Agenzia regionale di protezione civile, quale struttura di supporto al Commissario delegato, preposta alla gestione delle risorse in contabilità speciale, ai sensi del relativo Regolamento di organizzazione e contabilità approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1769/2006 e s.m.i..

Per l'erogazione del finanziamento a valere sulle risorse allocate nei bilanci di altri enti o dei medesimi enti attuatori, questi ultimi provvederanno secondo le disposizioni organizzative ed amministrativo-contabili di riferimento.

9. Economie maturate ad avvenuta ultimazione degli interventi

Le eventuali economie accertate ad avvenuta ultimazione degli interventi tornano nella disponibilità del Commissario delegato.

10. Procedure di controllo

L'Agenzia regionale di protezione civile procederà a controlli a campione nella misura di almeno il 10% degli interventi.

Il campione degli interventi da controllare verrà individuato in base al criterio della casualità numerica, secondo le procedure definite con atto del Direttore dell'Agenzia.

In sede di controllo si procederà, in particolare, all'esame della seguente documentazione:

- verbale di urgenza o di somma urgenza;
- atto di eventuale affidamento all'esterno di incarichi di progettazione, direzione lavori, redazione di eventuale piano di sicurezza, eventuale collaudo;
- progetto o perizia giustificativa dell'intervento e relativo atto di approvazione;
- atto di affidamento degli interventi;
- verbale di consegna dei lavori;
- verbali delle eventuali sospensione e ripresa dei lavori;
- atti di approvazione di eventuali perizie di variante;
- certificato di ultimazione dei lavori redatto del direttore dei lavori;
- conto finale dei lavori e relazione di accompagnamento con allegata documentazione;
- certificato di regolare esecuzione e relativo atto di approvazione;
- eventuale certificato di collaudo e relativo atto di approvazione;
- fatture, parcelle o note pro-forma.

Ogni procedimento di controllo si concluderà con una relazione sottoscritta dal funzionario incaricato e dal responsabile del procedimento, con l'indicazione delle eventuali criticità rilevate. La relazione verrà trasmessa all'ente attuatore, che, in presenza di criticità, sarà tenuto a fornire spiegazioni entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, l'Agenzia ne informerà il Commissario delegato per valutare, in presenza di gravi criticità accertate, la possibilità di procedere alla revoca o riduzione del finanziamento concesso e alla richiesta di restituzione di quanto già percepito dall'ente attuatore.